

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 565

Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle
piccole e medie imprese

21/04/2024 - 05:19

Indice

1. DDL S. 565 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 565	4

1. DDL S. 565 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 565

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 565

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALLUCCHI**, **MELCHIORRE**, **GUIDI**, **SPINELLI**, **DELLA PORTA**, **ZULLO**, **NOCCO**, **GELMETTI**, **PETRENGA**, **MATERA**, **FAROLFI**, **TUBETTI**, **AMBROGIO**, **IANNONE**, **ROSA**, **MARCHESCHI**, **SILVESTRONI**, **SALVITTI**, **ANCOROTTI**, **SIGISMONDI** e **ORSOMARSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2023

Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende ottimizzare la gestione di risorse finalizzate a sostenere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese italiane, facilitando le assunzioni e agevolando la mobilità dei lavoratori all'interno del nostro paese.

La proposta normativa, infatti, è volta a facilitare il reperimento di risorse umane per il settore produttivo nazionale attraverso una serie di incentivi integrati alle PMI, in grado di consentire la formazione e l'inserimento nelle imprese di figure lavorative capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Tale disposizione avrebbe un impatto positivo sulle criticità connesse a determinati fenomeni, quali - ad esempio - la maggiore integrazione tra domanda e offerta di lavoro interna al nostro Paese, l'emigrazione e l'immigrazione nazionale ed extraeuropea e la denatalità italiana.

Attualmente, il sistema produttivo Italia soffre di un'atavica incapacità di reperire risorse umane; a tal proposito, infatti, sorge spontaneo chiedersi come sia possibile la convivenza di un numero così elevato di disoccupati, pari a circa 2.2 milioni, con una altrettanto elevata vacanza di posti.

A fronte di tale scenario, i rimedi più utili si concretizzano nell'aumento della produttività, nella rimozione degli ostacoli alla riallocazione dei lavoratori (specialmente per quanto attiene la platea *over 50*), nell'incoraggiamento all'offerta di lavoro e nelle politiche demografiche.

Tuttavia, una siffatta espansione può compiersi solo se viene accompagnata da scelte operative e da un sistema di servizi al lavoro vantaggiosi e funzionali ad una mobilità dai settori a bassa produttività verso quelli maggiormente proficui. Ciò è ancora più auspicato, soprattutto, dopo l'emergenza pandemica, l'instabilità economica a livello internazionale e l'invasione dell'Ucraina.

Nel merito, il presente disegno di legge garantisce, per un periodo di quattro anni, alle imprese che assumono nuovi lavoratori, il riconoscimento del costo del fitto di alloggi a loro destinati, attraverso un incentivo, come credito di imposta, pari al 60 per cento del costo sopportato dall'impresa.

Dal punto di vista economico, è opportuno porre in evidenza che: un valore medio di fitto per unità abitativa in Italia è pari a 538 euro al mese per 100 metri quadrati, che per prudenza di calcolo stimiamo essere di 550 euro al mese; il valore per un anno di fitto è pari a 6.600 euro all'anno; il contributo di cui al presente disegno di legge, in termini di credito di imposta è pari al 60 per cento del costo di fitto e quindi per 3.960 euro all'annuo che per la simulazione arrotonderemo a 4.000 euro all'anno; la durata massima dell'incentivazione è triennale avrebbe un impatto per ogni singolo nuovo occupato di circa 12.000 euro; l'impegno di spesa stimato è di 36.000.000 euro.

È possibile prevedere che, in tal modo, l'iniziativa legislativa proposta potrebbe facilitare e favorire l'assunzione di almeno circa 3.000 nuovi occupati.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli, il primo dei quali illustra la misura, specificando che il contributo rientra nella tipologia « *de minimis* », prevedendo la necessità di un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Agenzia delle entrate, che disciplini le modalità applicative delle agevolazioni concesse.
L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per favorire la competitività delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di creare le migliori condizioni per le piccole e medie imprese, di rafforzare la produttività attraverso la facilitazione dei processi di mobilità di manodopera e di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso il supporto alle imprese nell'ambito delle condizioni di disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « *de minimis* », sono concessi, a partire dal 1° giugno 2023, contributi sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento della locazione di una unità abitativa, alle imprese per ogni singolo lavoratore assunto per un periodo almeno di trentasei mesi, non residente nella provincia dove ha sede l'unità locale in cui il nuovo assunto è destinato a svolgere la propria attività.
2. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che concede il credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2.
3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la normativa vigente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 per il solo tramite dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I contratti di assunzione di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore, non possono avere durata inferiore a tre mesi.
6. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nel limite complessivo previsto degli stanziamenti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 36

milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, di cui 6 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 12 milioni di euro per il 2025 e 6 milioni di euro per il 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, complessivamente pari a 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 6 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari rispettivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.